



CONVENZIONE

Tra

Enel Produzione S.p.A. con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05617841001 nella persona del Procuratore Ing. Carlo Franco Emanuele Pignoloni, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2017.

Enel Green Power S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 10236451000, nella persona del Procuratore Ing. Carlo Franco Emanuele Pignoloni, giusta procura per atto del Notaio Atlante di Roma Rep. n. 5001, Racc n. 24691 del 9 marzo 2015.

Società con unico socio soggette ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A. (congiuntamente denominate "Enel").

e

Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, con sede in Roma Viale Tiziano, 70 - Partita IVA 01382061008, in persona del suo legale rappresentante Prof. Ugo Matteoli domiciliato per la carica presso la sede federale (di seguito "FIPSAS").

Premesso che

- a) Enel è proprietaria di aree sulle quali insistono bacini artificiali, destinati alla produzione di energia elettrica ed è titolare dei diritti d'acqua provenienti dai bacini medesimi in forza di concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione; Enel considera la protezione dell'ambiente e lo sviluppo ambientale sostenibile fattori strategici nell'esercizio e nello sviluppo delle proprie attività e gestisce i bacini artificiali nel rispetto delle politiche ambientali e per la biodiversità adottate dal Gruppo;
- b) per Enel è fondamentale far maturare la cultura della sicurezza attraverso azioni di divulgazione e informazione per la conoscenza dei rischi negli ambienti di vita, di lavoro e di svago;

- c) l'utilizzo idroelettrico di detti bacini è sempre prevalente rispetto a quello ittico;
- d) FIPSAS, quale Federazione Sportiva Nazionale, è soggetto giuridico riconosciuto dal C.O.N.I. e gestisce l'attività sportiva ufficiale della pesca e le relative attività promozionali;
- e) FIPSAS, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 22 aprile 2004 è stata individuata quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 e successive modificazioni, ed ha come scopo prioritario la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, oltre che la difesa e il miglioramento dell'ambiente naturale, di quello acquatico, nello specifico delle acque interne, in armonia con la normativa vigente e, in particolare, con l'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., nonché con le relative disposizioni di attuazione;
- f) FIPSAS, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, ed in particolare per la sorveglianza delle acque convenzionate e per l'esecuzione delle opere ittiogeniche, di ripopolamento e recupero della fauna ittica, si avvale della collaborazione di proprie guardie giurate volontarie altamente qualificate;
- g) FIPSAS è interessata a collaborare con Enel per le azioni di recupero, sorveglianza e ripopolamento connesse sia ad attività straordinaria di svasso che di messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali, e ad accedere ai bacini di proprietà di Enel ai fini della pesca sportiva, impegnandosi a disciplinare e regolamentare l'esercizio della pesca sportiva dei propri associati, adottando e/o divulgando apposite norme di comportamento atte a garantire la sicurezza dei propri associati, dei terzi nonché delle opere e delle proprietà dell'Enel rese accessibili ai pescatori, che dovranno preventivamente essere approvate dall'Enel stesso per iscritto;
- h) Enel e FIPSAS intendono collaborare nello sviluppo di una più moderna gestione della risorsa idrica, in un'ottica di sostenibilità e salvaguardia della biodiversità per la conservazione di habitat e specie presenti nei laghi.



Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata (di seguito "Convenzione").

Art.2

Enel e FIPSAS si impegnano a collaborare per la redazione di protocolli operativi per il recupero della fauna ittica da porre in essere durante le eventuali operazioni di svuotamento parziale o totale degli invasi, per la prevenzione dell'ecosistema acquatico e la tutela delle risorse ittiche presenti nei bacini.

Art.3

Enel si rende disponibile, in occasione di operazioni preordinate di svaso di bacini, di asciutte di canali o di altre operazioni, a coinvolgere FIPSAS nella ricerca di soluzioni ottimali che consentano di minimizzare i possibili danni al patrimonio ittico, definendo le azioni e gli interventi da attuare prima e dopo le operazioni di cui trattasi al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità.

Enel si impegna ad informare preventivamente FIPSAS sulla programmazione delle attività ed in tale ottica, qualora non ostino impegni già assunti con Pubbliche Amministrazioni o oltre associazioni, dichiara il proprio orientamento a privilegiare, senza impegno alcuno, la collaborazione con FIPSAS per le azioni di recupero sorveglianza e ripopolamento della fauna ittica nei tratti prosciugati di bacini e canali a seguito di attività straordinaria di svaso od asciutta, soltanto ove ne sussista l'esigenza e ne ricorrano le condizioni di sicurezza necessarie, a insindacabile giudizio di Enel, per garantire l'accesso alle opere.

Art. 4

Enel autorizza la FIPSAS ad utilizzare, a titolo gratuito ed ai fini solamente della pesca sportiva (con esclusione delle attività subacquee e nautiche, a meno di apposite



autorizzazioni da parte di Enel), i bacini artificiali di sua proprietà, di volta in volta individuati ed autorizzati.

Tale utilizzo verrà regolato come segue:

- Enel consente il passaggio pedonale per l'accesso ai bacini, l'attraversamento di terreni e fasce circostanti gli specchi d'acqua, la percorrenza di strade e sentieri pertinenti le proprietà di Enel relative ai bacini, ai pescatori sportivi aderenti alla FIPSA, ed alle Società affiliate, ai Dirigenti, agli Ufficiali di gara, alle Guardie Giurate e al personale della Federazione;
- l'autorizzazione si estende alle manifestazioni sportive ed agonistiche promosse dalla FIPSA per l'esercizio della pesca sportiva, nonché alle attività di allenamento individuale e collettivo ed alle iniziative promozionali;
- Enel si riserva, a suo insindacabile giudizio e con preavviso scritto comunicato alla sede nazionale della Federazione, la facoltà di interdire gli accessi di cui sopra per motivi legati all'esercizio e manutenzione degli impianti, senza che la FIPSA possa sollevare doglianze o pretese risarcitorie alcune.

Art.5

FIPSA, nel caso in cui venisse interpellata per compiere operazioni ittiogeniche nei bacini Enel, garantirà che le attività avvengano in osservanza delle prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione rilasciato ad Enel, e che vengano fatte salve tutte le prescrizioni normative e regolamentari anche locali in materia. FIPSA, inoltre, garantirà che il personale utilizzato per il recupero della fauna ittica sia formato per tale attività e per l'esecuzione in completa sicurezza. Detto personale dovrà essere di volta in volta preventivamente autorizzato da Enel all'ingresso nelle aree oggetto dell'intervento, anche con mezzi propri, anch'essi preventivamente autorizzati, e sarà edotto dei rischi specifici con la consegna del Documento Identificazione Rischi Specifici (DIRS).



Art.6

Enel è, comunque, esonerata da ogni responsabilità civile e penale per danni, diretti ed indiretti, che possano essere arrecati a persone o cose comunque derivanti dalle operazioni di recupero e di salvaguardia delle specie ittiche, nonché dall'uso dei bacini artificiali di sua proprietà ai fini della pesca sportiva, in relazione anche all'affluenza di pubblico, anche se tali danni potessero farsi risalire all'esercizio dell'Impianto ed in particolare alle variazioni di quota del bacino, e dalle attività ad esse connesse di cui alla presente convenzione, intendendosi tale responsabilità assunta interamente dalla FIPSA la quale, oltre a rinunciare ad ogni diritto, pretesa o rivalsa verso Enel, assume direttamente a proprio carico tutti gli eventuali obblighi verso terzi.

Per far fronte ad eventuali richieste di risarcimento danni FIPSA in occasione di tali operazioni e/o eventi dovranno tutelarsi mediante adeguata copertura assicurativa.

Art.7

N.P.
@
L'uso dei bacini da parte di FIPSA, in occasione dell'esecuzione delle opere ittiogeniche, di ripopolamento e recupero della fauna ittica e della pesca, non dovrà in alcun modo pregiudicare, ad insindacabile giudizio di Enel, l'esercizio degli impianti idroelettrici e delle attività connesse ai fini istituzionali di Enel.

In ipotesi di pregiudizio dell'attività di Enel, la presente convenzione sarà, ad insindacabile giudizio dell'Enel stessa, revocata, senza oneri o responsabilità nei confronti della FIPSA.

Inoltre, in caso di necessità o in presenza di casi di forza maggiore, Enel potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, in relazione ad esigenze di servizio dell'impianto, la sospensione delle attività in atto, provvedendo, se necessario, all'allontanamento del personale FIPSA.

Art.8

La FIPSA assicura, liberando Enel da ogni e qualsivoglia responsabilità, l'osservanza di tutte le disposizioni normative delle Autorità Locali (Regioni, Province e Comuni) in materia di disciplina della pesca al momento di procedere, previa autorizzazione di



Enel, a qualsiasi attività di monitoraggio, recupero e trasporto della fauna ittica, nonché della pesca stessa. In questa ottica, FIPSAS si impegna a prevedere, nell'ambito delle proprie attività, l'organizzazione di eventi informazione/sensibilizzazione in tema di sicurezza durante la pesca.

Art.9

E' fatto divieto alla FIPSAS di collocare ogni e qualsiasi struttura, fissa o mobile, al di sotto della quota di massimo invaso di ciascun bacino, la cui quota di massimo invaso verrà di volta in volta comunicata all'atto dell'autorizzazione dal personale Enel.

Art.10

La FIPSAS si impegna inoltre a predisporre e ad integrare, secondo le disposizioni di Enel, le segnaletiche dirette a disciplinare gli accessi ai bacini, ad indicare i divieti, le aree e le distanze di sicurezza per gli impianti, a fare rispettare le forme e limitazioni indicate dall'Enel utilizzando la propria struttura organizzativa, le guardie giurate, gli ispettori federali di cui dispone, muniti di documento di riconoscimento.

Art.11

La FIPSAS si impegna a provvedere alla palinatura con apposite tabelle delle sponde accessibili ai pescatori, degli accessi e passaggi, nonché ad apporre adeguati cartelli in cui venga comunicato che il bacino è di proprietà Enel ed è stato concesso dalla stessa in uso gratuito alla FIPSAS per l'esercizio della pesca sportiva.

Quanto previsto al precedente paragrafo è da ritenersi pregiudiziale per la realizzazione di qualsiasi attività di pesca.

Art.12

La FIPSAS si impegna a richiedere ad Enel, con un preavviso di almeno tre mesi, l'utilizzo dei bacini per le manifestazioni collettive dei propri iscritti, indicando in modo specifico quale bacino intende utilizzare, la durata e le modalità del suo utilizzo. Enel dovrà rispondere entro 30 giorni da tale richiesta, indicando eventuali restrizioni da



esercitare e potrà anche rifiutare il loro utilizzo, per motivi connessi all'esercizio degli impianti idroelettrici.

Art.13

La FIPSAS assicura, liberandone Enel, l'osservanza di eventuali disposizioni delle Autorità Locali (Regioni, Provincie e Comuni) in materia di attività agonistica.

La FIPSAS curerà la disciplina e la condotta dei pescatori per quanto attiene la pulizia dei residui sulle sponde e risponderà dei danni eventualmente arrecati dai pescatori nello svolgimento della loro attività.

Art.14

La FIPSAS offrirà il proprio supporto tecnico per favorire la partecipazione dei dipendenti dell'Enel alle manifestazioni agonistiche e didattiche promosse dalla Federazione.

Art.15

Enel e FIPSAS daranno ampia diffusione dei contenuti della presente convenzione alle proprie strutture territoriali per i fini della sua applicazione.

Art.16

Per la pianificazione degli interventi e la risoluzione delle problematiche di carattere generale connesse all'applicazione della stessa convenzione sono nominati referenti:

- per Enel, Laura Grana (mail: laura.grana@enel.com ; tel. : +39 06 83058402, +39 3209675215)
- per FIPSAS, Antonio Gigli (mail: antonio.gigli@fipsas.it ; tel. : +39 06 87980517, +39 3484059719)

Art.17

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di anni 3 (tre).



Art.18

E' data facoltà alle Parti di recedere dalla presente Convenzione, mediante invio di raccomandata con avviso ricevimento con un preavviso di almeno quattro mesi, senza oneri e responsabilità alcuna.

Art. 19

Il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico. Il Codice Etico del Gruppo Enel è visionabile presso l'indirizzo www.enel.it

Art. 20

In aggiunta a quanto definito dal corpo centrale della presente Convenzione, FIPSAS ed il Gruppo Enel si impegnano ad attivare iniziative e formazioni specifiche verso gli iscritti FIPSAS ed eventuali partecipanti alle sue iniziative, atte ad elevare il grado di sensibilizzazione dei pescatori verso il tema del rischio elettrocuzione in caso di attività di pesca in prossimità di linee elettriche.

Roma, 02/08/2017

Per FIPSAS

Per Enel